

## Scheda

### COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI - CER

#### INTRODUZIONE

La produzione diffusa e capillare di energia da fonti rinnovabili garantisce un maggior equilibrio e anche una crescente autonomia energetica.

Le CER sono state ritenute uno strumento privilegiato per incamminarci decisamente verso la decarbonizzazione e la sicurezza energetica, grazie all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, in continuità con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare il settimo obiettivo che recita: «Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni».

A livello mondiale vi è la consapevolezza che il tema energetico è il punto di incontro di numerose sfide contemporanee, dato che l'accesso all'energia è fondamentale per l'economia dei Paesi e dei territori, per la produzione alimentare, per la sicurezza delle popolazioni, per far fronte ai cambiamenti climatici.

#### ASPETTI LEGISLATIVI

Legge n. 8/2020 art. 42 bis: apriva ai soggetti interessati la possibilità di associarsi in CER per la produzione e la condivisione di energia prodotta da fonti rinnovabili, beneficiando per vent'anni di un incentivo proporzionale all'energia prodotta e condivisa. Trattandosi di una norma che intendeva avviare una sperimentazione, poneva limiti dimensionali, prevedendo che le prime CER potessero essere costituite da aderenti che afferiscono a una stessa cabina secondaria della rete elettrica e potessero realizzare impianti di potenza massima fino a 200 kWp.

D.lgs. 8 novembre 2021, n.199: normativa definitiva che introduce due importanti novità che ampliano il campo d'azione delle CER; diventa possibile creare una CER tra utenti allacciati alla medesima cabina primaria e non più secondaria, che sono assai più numerosi e possono comprendere anche attività produttive e commerciali, mentre la soglia di potenza di picco per singolo impianto passa da 200 kWp a 1 MWp, cioè il quintuplo del limite precedente: la platea dei potenziali aderenti a una CER si amplia dunque in modo assai significativo.

Dopo la consultazione ministeriale di fine anno, il 27 dicembre 2022 ARERA ha approvato il TIAD (Testo integrato per l'autoconsumo diffuso), nel quale vengono chiariti i criteri di riconoscimento dei soggetti coinvolti (gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile e di clienti attivi che agiscono collettivamente; comunità energetiche rinnovabili; comunità energetiche dei cittadini; autoconsumatori di energia rinnovabile e clienti attivi "a distanza") e le regole e le procedure di riferimento per la gestione del sistema e l'applicazione dell'incentivo.

#### DEFINIZIONI

**Cabine primarie:** sono gli impianti di trasformazione dell'energia elettrica da alta a media tensione e servono un bacino di utenza corrispondente a una cittadina o a uno o più quartieri di un centro urbano più grande, anche in funzione della densità abitativa e della presenza di attività produttive.

**Cabine secondarie:** sono gli impianti di trasformazione dell'energia elettrica da media a bassa tensione, quella utilizzata dalle utenze domestiche, e servono un bacino corrispondente a un isolato di un centro urbano o a un piccolo borgo.

**KiloWatt picco (kWp):** è l'unità di misura della potenza massima che un impianto di generazione di energia elettrica può produrre in condizioni ottimali di funzionamento.

## COME COSTITUIRE UNA CER

Per quanto l'iter normativo delle CER attenda di essere completato con la pubblicazione dei decreti attuativi da parte del MASE Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che chiariranno modalità e consistenza dei meccanismi di incentivazione, ci sono già elementi sufficienti per delineare l'itinerario da seguire per costituire una CER:

- **Soggetti aderenti:** possono essere persone fisiche, persone giuridiche, piccole e medie imprese e pubbliche amministrazioni allacciate alla rete elettrica che fanno riferimento alla medesima cabina primaria.
- **Analisi del fabbisogno:** è importante l'analisi delle curve di carico in modo da massimizzare la quantità di energia prodotta dall'impianto e consumata dagli aderenti alla CER: l'incentivo infatti è riconosciuto solo per l'energia prodotta e condivisa, non per quella eventualmente eccedente riversata in rete.
- Individuazione delle **aree di installazione** di uno o più impianti, il cui dimensionamento deve essere commisurato all'analisi del fabbisogno. Gli impianti possono utilizzare qualsiasi tipo di fonte rinnovabile (fotovoltaico, eolico, geotermico, idroelettrico).
- Individuazione delle **risorse economiche** necessarie alla realizzazione degli impianti e delle possibili fonti. Oltre al finanziamento da parte degli aderenti o del soggetto promotore che mette a disposizione l'impianto, esistono programmi di sostegno alle CER da parte di enti locali e soggetti privati.
- **Costituzione della CER.** Le forme giuridiche più adeguate sono: associazione riconosciuta, fondazione di partecipazione, cooperativa, società consortile. La scelta andrà fatta in base alle specificità ed esigenze degli aderenti e a eventuali indicazioni o limitazioni dei decreti attuativi.
- Redazione di uno **statuto** con la regolamentazione interna di gestione e la determinazione della ripartizione dei benefici. La CER ha piena libertà nello stabilire le proprie regole interne e in special modo i criteri di ripartizione del beneficio economico derivante dagli incentivi tra gli aderenti e/o la sua destinazione (totale o parziale) a terzi.
- **Realizzazione dell'impianto e installazione dei meter** (sistemi di conteggio dei consumi di tutti gli aderenti per il calcolo della quota di energia prodotta e autoconsumata dalla CER). Gli impianti possono essere di proprietà della CER o di uno degli aderenti che li mette a disposizione alle condizioni determinate dallo statuto.
- **Attivazione pratiche con il GSE** (Gestore dei servizi energetici, società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle finanze, a cui è affidato il compito di promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica) per il riconoscimento dell'incentivo.

Terminato questo iter, la CER diventa operativa e comincia la fase della sua gestione.